



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili



Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Principio	2
Art. 3	Quiete notturna	2
Art. 4	Domenica e giorni festivi	2
Art. 5	Lavori agricoli e di giardinaggio	2
Art. 6	Lavori edili	3
Art. 7	Perturbamento della pubblica quiete	3
Art. 8	Esercizi pubblici	3
Art. 9	Apparecchi per la riproduzione del suono	4
Art. 10	Manifestazioni	4
Art. 11	Fuochi d'artificio, petardi, ecc.	4
Art. 12	Animali	4
Art. 13	Veicoli a motore	4
Art. 14	Elicotteri	5
Art. 15	Stand di tiro	5
Art. 16	Giochi all'aperto e attività sportive	5
Art. 17	Sirene e impianti d'allarme	5
Art. 18	Contravvenzioni	5
Art. 19	Provvedimenti	6
Art. 20	Abrogazione	6
Art. 21	Entrata in vigore	6

Il Municipio di Bellinzona, visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;

e richiamati gli artt. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, 107 e 192 LOC e 23 RALOC,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

¹Sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

²Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Quiete notturna

¹È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

²In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 07.00, come pure il sabato prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00.

³Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

⁴Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4 Domenica e giorni festivi

¹La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

²In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio

¹Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

²La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.00, come pure il sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

³Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 Lavori edili

¹Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

²Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 07.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

⁴Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

⁵In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8 Esercizi pubblici

¹L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

²Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

³Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9 Apparecchi per la riproduzione del suono

¹Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

²Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

³Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10 Manifestazioni

¹L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

²Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

³L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

⁴La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).

Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

¹L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

²Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

³Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12 Animali

¹I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

²In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

Art. 13 Veicoli a motore

¹L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.

²È segnatamente vietato:

- a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente le baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

³Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 Elicotteri

¹Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

²Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15 Stand di tiro

Il Municipio, d'intesa con le società di tiro interessate, stabilisce il programma vincolante annuale delle attività di tiro e fissa gli orari d'apertura di tiro dello stand.

Art. 16 Giochi all'aperto e attività sportive

¹La pratica di giochi e, rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

²Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

³I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 17 Sirene e impianti d'allarme

¹È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

²Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

³Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

Art. 18 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. Restano riservate le leggi speciali.

Art. 19 Provvedimenti

¹Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

²Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 20 Abrogazione

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili del 4 ottobre 1994.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. luglio 2007, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC

Approvata con risoluzione municipale no. 510 del 21 maggio 2007

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 1. giugno 2007 al 15 giugno 2007